

## **I Presidenti delle seguenti sigle sindacali:**

**ADC** Associazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili - Vilma Iaria

**AIDC** – Associazione Italiana Dottori Commercialisti - Roberta Dell'Apa

**ANC** – Associazione Nazionale Commercialisti - Marco Cuchel

**ANDOC** – Associazione Nazionale Dottori Commercialisti - Amedeo Sacrestano

**UNAGRACO** - Unione Nazionale Commercialisti ed Esperti Contabili - Raffaele Marcello

**UNGDCEC** – Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili - Eleonora Di Vona

**UNICO** – Unione Italiana Commercialisti - Domenico Posca

che hanno fortemente voluto questo evento, hanno condiviso il testo che è stato divulgato nel corso della manifestazione.

\*\*\*

Da diversi mesi a questa parte, con motivi e ragioni differenti, si sta provando a "mettere all'angolo" i Commercialisti italiani. In questo articolato scenario, però, la questione "dell'equipollenza" degli esami d'idoneità per l'esercizio della Professione di Dottore Commercialista con quelli stabiliti per la funzione di revisione legale - se non governata con equilibrio, obiettività e seguendo le logiche ispiratrici del nostro sistema di diritto - rischia di provocare un danno enorme al Sistema Paese e non solo ad una Comunità di Professionisti.

La materia - come noto - scaturisce dall'applicazione del Decreto Legislativo n. 39 del 2010, che ha recepito la Direttiva n. 2006/43/CE del 17 maggio 2006 in materia di revisione legale. La norma italiana è ormai in vigore da oltre tre anni ma, ad oggi, ancora mancano diversi suoi regolamenti attuativi.

Tra questi sembrerebbe prossimo a non mancare più quello che dovrà disciplinare l'esame per l'accesso al nuovo Registro dei Revisori Legali, avendo tutti noi appreso dagli organi di stampa che il Consiglio di Stato ha espresso parere positivo ad uno schema di decreto ministeriale che, per l'appunto, nel disciplinare la materia non prevede l'equipollenza dell'esame per l'abilitazione alla professione di Dottore Commercialista rispetto all'esercizio della funzione di revisore legale.

Sul punto, il Consiglio Universitario Nazionale presso il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, nella missiva di protocollo n. 611 del 4 aprile 2012, ha già espresso, invece, parere favorevole all'equipollenza tra le materie previste dall'articolo 4 del D.Lgs. n. 39/2010 (in materia di revisione legale) e quelle di cui agli artt. 46 e 47 del D.Lgs. n. 139/2005, relative agli esami di Stato per l'accesso alla professione di Dottore commercialista e di Esperto contabile. Noi ci permettiamo di evidenziare che tale parere - che condividiamo pienamente - risulta addirittura superfluo, rispetto all'evidente ed incontrovertibile sovrapposizione delle competenze tecniche specifiche dei Commercialisti italiani con quelle stabilite per la funzione di revisione legale. La norma stessa è pienamente consapevole di ciò, avendo esattamente previsto la possibilità dell'equipollenza *con esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio di professioni regolamentate* che, in Italia, non possono che essere quelle dell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

Ricordiamo che una persona fisica può essere abilitata ad esercitare la revisione legale dei conti soltanto se, avendo completato il livello di studi che dà accesso all'università o un livello equivalente, ha concluso - in seguito - un corso di formazione teorica ed effettuato un tirocinio, **superando un esame d'idoneità professionale** (art. 7) organizzato o riconosciuto dallo Stato membro interessato, dello stesso livello dell'esame finale di studi universitari o di livello equivalente. Appare del tutto evidente che un **esame d'idoneità professionale** non è equiparabile ad un **esame di Stato**, come è quello per l'abilitazione all'esercizio professionale previsto dall'art. 33 della Costituzione. **La revisione legale dei conti non è dunque - e non lo potrà mai essere - una professione ma un'attività tecnica svolta in funzione di certificazione dei conti annuali.**

Il legislatore nazionale ha già individuato la Professione con competenze in economia aziendale, diritto dell'impresa, materie economiche, finanziarie, tributarie e amministrative.

Per la revisione legale, la questione, dunque, non può riguardare i "titoli" (che sono gli stessi), le conoscenze richieste o la denominazione della Professione cui è attribuita tale competenza ma solo il "ruolo" conseguente ad un "incarico" ricoperto. In Italia, l'unica Professione ad aver recepito il Codice d'indipendenza IFAC è quella dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. Non si può, strumentalmente, affermare una presunta mancanza d'indipendenza oggettiva dei Commercialisti se solo si ricorda che **noi operiamo sempre a tutela delle Fede Pubblica (e non solo quando siamo sottoposti agli obblighi "antiriciclaggio" o quando contribuiamo alla modernizzazione del sistema fiscale nazionale)!**

Un nodo che, effettivamente, occorre sciogliere è quello relativo alla differente durata dei periodi di **tirocinio**. La direttiva europea **subordina** il sostenimento dell'esame al compimento del tirocinio triennale (art. 10); di recente, invece, il tirocinio per l'abilitazione all'Esame di Stato per l'accesso alla professione di Dottore Commercialista è stato ridotto a 18 mesi. Orbene, **vista l'evidente equipollenza delle materie d'esame, per superare la questione della diversa durata del tirocinio, l'emanando regolamento dovrebbe prevedere che coloro che hanno superato l'esame di Stato per la professione di Dottore Commercialista non debbano successivamente superare un nuovo e diverso esame sulle stesse materie, ma possano conseguire l'idoneità professionale per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale al momento del completamento del periodo di tirocinio di 36 mesi**, come stabilito dall'art. 3 del D.Lgs. 39/2010, rispettandone ovviamente le condizioni ivi stabilite.

Ecco perché noi professionisti adesso diciamo BASTA! E lo facciamo a nome dei tantissimi giovani che ci scrivono, ci chiamano, e, a gran voce, ci chiedono di fare in modo che vengano riconosciute le loro istanze.

*Pertanto le organizzazioni sindacali dei commercialisti, stigmatizzato il pesantissimo ritardo con il quale i ministeri stanno adempiendo all'incarico di emettere i regolamenti in una materia tanto delicata come la revisione dei conti, chiedono con forza ed unitariamente che, dopo oltre tre anni e mezzo di attesa, gli emanandi regolamenti vadano nella direzione, per il tramite dell'equipollenza, chiaramente evidenziata dal Miur, dell'eliminazione di barriere all'accesso al lavoro, contrarie al rilancio del Paese e prive di qualsiasi senso pratico.*

**Vilma Iaria**

Presidente ADC – Associazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

**Roberta Dell'Apa**

Presidente AIDC – Associazione Italiana Dottori Commercialisti

**Marco Cuchel**

Presidente ANC – Associazione Nazionale Commercialisti

**Amedeo Sacrestano**

Presidente ANDoC – Associazione Nazionale Dottori Commercialisti

**Raffaele Marcello**

Presidente UNAGRACO - unione Nazionale Commercialisti ed Esperti Contabili

**Eleonora Di Vona**

Presidente UNGDCEC – Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili

**Domenico Posca**

Presidente UNICO – Unione Italiana Commercialisti